

Dott.ssa Simona Scanu
Commercialista-Revisore Legale
Via Bach n. 1-OLBIA
Mail: sc.scanu@tiscali.it

COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia Gallura Nord-Est Sardegna

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.4 Data 04.05.2026	OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione 2026/2028
--	---

L'anno 2026, il giorno 4 del mese di maggio, l'organo di revisione economico finanziario Dott.ssa Simona Scanu ha espresso il proprio parere in merito alla variazione al bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di G.C. nr. 91 del 04/05/2026 avente ad oggetto **"variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000) annualità 2026 e 2027."**;

Visto che

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 22/12/2025, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 22/12/2025, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 23/03/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano annuale dei flussi di cassa anno 2026;

Visto altresì che, alla data attuale, sono state effettuate sul bilancio di previsione finanziario 2026/2028 le seguenti variazioni:

- variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macro-aggregato [art. 175 comma 5 quarter lett. a) del D.lgs. 267/2000] con le Determinazioni del Responsabile del Servizio Finanziario n. 15 del 2/02/2026 e n. 35 del 10/03/2026;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 26/01/2026 di variazione di cassa (art. 175, comma 5-bis, lett. D) del D.lgs. n. 267/2000 al Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 24/02/2026 di variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000) annualità 2026, 2027 e 2028 ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 9/03/2026;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 12/03/2026 di variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000) annualità 2026 in attesa di ratificata da parte del Consiglio Comunale (proposta n. 6 del 13/03/2026);
- deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 2/04/2026 di variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000) annualità 2026, 2027 e 2028 ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2026;

Visto l'art. 175, commi 4 e 5 del D.lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014, che dispone:

□ al comma 4 "le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine";

□ al comma 5 "In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata".

Viste le seguenti richieste di variazione al bilancio:

- nota prot. 6195 del 13/04/2026 del Responsabile del Servizio Urbanistica Geom. Giuseppe Pellegrino di spostamento di fondi per complessivi € 2.320,33 per rimborso di oneri di urbanizzazione;
- nota prot. 6824 del 22/04/2026 del Responsabile del Servizio LL.PP. e Turismo Geom. Francesco Chighini di spostamento di fondi per complessivi € 234.000,00 per contributi ad associazioni per organizzazione di spettacoli e altre attività relativi agli eventi turistici;
- nota prot. 6893 del 23/04/2026 del Segretario Comunale dott. Fabio Fais di maggiore stanziamento di fondi per complessivi € 16.284,06 per la costituzione urgente dell'Ente nel giudizio di costituzionalità nanti la Corte Costituzionale;
- nota prot. 7130 del 28/04/2026 del Responsabile del Servizio Politiche sociali e Demografico dott.ssa Antonietta Cosseddu di spostamento di fondi di € 2.166,66 per assistenza minori e di € 2.000,00 per prevenzione e promozione sociale anziani;
- nota prot. 7215 del 29/04/2026 del Responsabile del Servizio Politiche sociali e Demografico dott.ssa Antonietta Cosseddu di spostamento di fondi per complessivi € 1.320,00 sul nuovo capitolo di spesa denominato contratti di servizio noleggio mezzo sostitutivo Scuolabus;
- nota prot. 7307 del 30/04/2026 del Responsabile del Servizio LL.PP. Geom. Francesco Chighini di maggiore stanziamento e di spostamento di fondi per € 6.000,00 per rimborso spese amministratori comunali; per € 23.229,53 per il servizio di organizzazione di eventi turistici, per € 5.000,00 per l'acquisto di nuovi condizionatori, € 10.000,00 per l'intervento urgente su un impianto nel lungomare, € 5.540,55 per spese di manutenzione su impianti, € 22.000,00 per intervento urgente su impianti informatici e Server, € 14.000,00 per ricovero moduli punti di ormeggio;

e la necessità del Servizio Finanziario di adeguare lo stanziamento di alcuni capitoli vincolati di entrata e di spesa e la cassa di alcuni capitoli di entrata;

Vista la necessità dell'Ente di apportare in via d'urgenza una variazione al bilancio di previsione derivante principalmente dall'esigenza di procedere all'affidamento agli avvocati del Comune per costituzione urgente dell'Ente nel giudizio di costituzionalità nanti la Corte Costituzionale oltre che dall'esigenza di effettuare alcuni interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria (es. climatizzatori, Server e impianti informatici);

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 trasmessa dal Servizio finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate:

ANNO 2026			
ENTRATA		Importo	Importo
Avanzo di amministrazione	CO	€ 0,00	
Variazioni in aumento	CO	€ 100.975,72	
	CA	€ 146.527,35	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
	CA		€ 0,00
VARIAZIONE NETTA	CO		€ 100.975,72
	CA		€ 146.527,35
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 357.132,71
	CA		€ 357.132,71

Variazioni in diminuzione	CO	€ 256.156,99	
	CA	€ 256.156,99	
VARIAZIONE NETTA	CO	€ 100.975,72	
	CA	€ 100.975,72	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 357.132,71	€ 357.132,71
	CA	€ 402.684,34	€ 357.132,71

ANNO 2027

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 0,00	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
VARIAZIONE NETTA	CO		€ 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 1.150,00
Variazioni in diminuzione	CO	€ 1.150,00	
VARIAZIONE NETTA	CO	€ 0,00	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 1.150,00	€ 1.150,00

Il Revisore, nell'erogazione dei contributi vari (attività economiche, famiglie, associazioni e quant'altro), raccomanda la puntuale applicazione dei regolamenti comunali in materia o, in mancanza, la preliminare predisposizione e approvazione dei criteri di accesso a tali contributi.

Raccomanda altresì prima di effettuare le liquidazioni dei contributi, di acquisire dagli Enti Beneficiari, apposito rendiconto delle entrate e delle spese corredato di idonea documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese.

Relativamente alla spesa per "contributi ad associazioni, comitati ed organismi per organizzazione di spettacoli e altre attività turistico-cultura" per €. 234.000,00, finanziati con il capitolo di entrata "imposta di soggiorno", il Revisore ricorda che "i comuni hanno vincoli specifici riguardanti l'uso dei proventi derivanti dall'imposta di soggiorno. Questa imposta è destinata a finanziare interventi in materia di turismo, inclusi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali. I comuni possono utilizzare i proventi per spese direttamente collegate al turismo, come la manutenzione delle strutture ricettive e la promozione del territorio. È vietato utilizzare i fondi per scopi indirettamente connessi al turismo o per altre finalità non specificate dalla legge.

Si ricorda altresì che l'art.1 comma 683 della Legge di bilancio 2026 dispone che nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, le misure incrementali di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere applicate anche nell'anno 2026.

Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nell'anno 2026:

a) per il 70 per cento è destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) per il 30 per cento è destinato al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della medesima legge, relativa ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, e al fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

L'art.1 comma 684 della Legge di bilancio 2026 dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2026, sono definite le modalità di individuazione del maggior gettito di cui al comma 683, di compensazione, nell'ambito del bilancio dello Stato attraverso riduzioni dei trasferimenti ai comuni interessati, della quota del medesimo gettito di cui al comma 1, lettera b), nonché le modalità di riparto e di destinazione ai fondi di cui alla stessa lettera b).

Il Revisore ricorda che le spese di manutenzione straordinaria sono capitalizzabili quando i costi siano sostenuti per ampliare, ammodernare, migliorare o sostituire cespiti già esistenti e purché producano un incremento significativo e misurabile della capacità, della produttività o della sicurezza dei cespiti per i quali sono stati sostenuti, ovvero ne prolunghino la vita utile.

Rientrano nelle manutenzioni straordinarie anche gli interventi migliorativi della fruibilità delle attività del patrimonio culturale.

Si ricorda pertanto che il costo della manutenzione straordinaria dovrà essere capitalizzato aumentando così il valore contabile del cespite.

La capitalizzazione delle spese di manutenzione straordinaria, comporta la revisione ed il conseguente adeguamento del piano di ammortamento del cespite per il quale sono stati eseguiti gli interventi di miglioramento; infatti il piano di ammortamento deve essere aggiornato per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione; ciò nella pratica si realizza mediante la ripartizione del valore contabile dell'immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti fino a quel momento effettuati incrementato delle capitalizzazioni) sulla residua possibilità di utilizzazione del bene. In questo modo il piano di ammortamento potrà alternativamente subire le seguenti due modifiche:

1. qualora gli interventi effettuati abbiano comportato un incremento significativo e tangibile della vita utile del cespite, occorrerà prevedere un nuovo piano di ammortamento che rispecchi l'allungamento della vita utile del bene stesso;
2. qualora gli interventi effettuati non abbiano comportato un incremento significativo e tangibile della vita utile del bene ma solo un aumento della produttività, della capacità o della sicurezza del bene, il piano di ammortamento inizialmente stabilito rimarrà invariato.

Anche per l'acquisto di beni si invita l'Ente ad adeguare contemporaneamente gli inventari in modo da avere una reale situazione patrimoniale.

Il Revisore ricorda sempre che con l'approssimarsi dell'adozione della nuova contabilità Accrual l'inventario comunale diventa un elemento cardine per rispettare i nuovi obblighi. La sua gestione accurata non è solo funzionale al rispetto delle norme, ma anche alla valorizzazione del patrimonio pubblico.

Relativamente ai PNRR si esortano sempre tutti i responsabili a gestire gli investimenti PNRR rispettando in modo preciso e puntuale gli obblighi specifici a livello di procedure e rendicontazione poiché, il mancato o impreciso adempimento può comportare la riduzione dei fondi concessi, se non la loro restituzione in caso di erogazione parziale con grave danni gravanti sui Bilanci dell'Ente oltre che potrebbe ravvisarsi danno erariale.

Di grande importanza si evidenzia che in data 29/01/2026 sono state pubblicate sul sito del MIT le linee guida in materia di premio di accelerazione nei contratti pubblici (lavori ai sensi dell'articolo 126 del codice dei contratti pubblici), in materia di accordi di collaborazione (ai sensi dell'articolo 82-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'Allegato II.6-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) e il Modello di accordo di collaborazione, in ottemperanza agli obiettivi chiave del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

In sintesi la raccolta normativa del PNRR:

Fonti europee

Regolamento (UE) 1303/2013,
Regolamento (UE) 2018/1046,
Regolamento (UE) 2020/852,
Regolamento (UE) 2020/2094,
Regolamento (UE) 2021/240,
Regolamento (UE) 2021/241,
Regolamento delegato (UE) 2021/2105,
Regolamento delegato (UE) 2021/2106,
Regolamento (UE) 2023/435,
Regolamento (UE) 2023/1525,
Regolamento (UE) 2024/795,
Regolamento (UE) 2024/1263,
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509,

Fonti Nazionali Primarie

Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
Legge 27 dicembre 2019, n. 160,
Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
Legge 30 dicembre 2020, n. 178,
Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,
Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152

Legge 23 dicembre 2021, n. 238,
Legge 30 dicembre 2021, n. 234,
Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68,
Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176,
Legge 29 dicembre 2022, n. 197,
Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,
Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145,
Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,
Decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84,
Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113,
Decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155,
Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202,

Fonti Nazionali Secondarie

Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22,
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103,
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021,
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 e s.m.i.,
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021,
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 settembre 2021,
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 e s.m.i.,
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022,
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 febbraio 2023,
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2023,
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 dicembre 2024,

Circolari della Ragioneria Generale dello Stato,

Circolari PNRR – 2021,
Circolari PNRR – 2022,
Circolari PNRR – 2023,
Circolari PNRR – 2024,
Circolari PNRR – 2025.

Il Revisore esorta a prestare la massima attenzione al D.L. 19/2026 che accelera i procedimenti del PNRR riducendo i termini della conferenza di servizi e rafforzando il silenzio-assenso tra amministrazioni. Per RUP e stazioni appaltanti il tempo diventa parametro di legittimità e aumenta il rischio amministrativo e contabile.

Il Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 interviene in modo incisivo sull'assetto dei procedimenti funzionali alla realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR, con gli obiettivi di comprimere i tempi, rafforzare gli automatismi e responsabilizzare le strutture decisionali.

In questo senso, per le stazioni appaltanti e, in particolare, per i RUP, diventa rilevante la capacità decisionale, soprattutto in un contesto in cui l'inerzia produce effetti e in cui il rispetto delle scadenze diventa parametro di valutazione della responsabilità.

La velocità, in questo quadro, può essere quindi considerata come una categoria normativa in cui il termine procedimentale, da semplice scadenza interna, si trasforma in parametro di legittimità dell'azione amministrativa.

L'articolo ricostruisce il quadro normativo (L. 241/1990, artt. 14-bis, 14-ter, 17-bis, 2 e 2-bis; art. 116 c.p.a.), richiama i principi giurisprudenziali sulla qualità del dissenso in conferenza (Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5; Cons. Stato, Sez. IV, 3 febbraio 2020, n. 865) e propone una lettura operativa del rischio giurisdizionale e amministrativo-contabile, evidenziando come la qualità motivazionale e istruttoria resti la condizione di tenuta della decisione pubblica in un contesto di termini ridotti.

Pnrr/2 - Altri tre mesi per completare i programmi Pinqua e opere idriche

Il Mit ufficializza lo slittamento al 30 giugno dei cantieri che avrebbero dovuto chiudere entro il 31 marzo. Monitoraggio con il sistema Sigeco.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti imprime un'accelerazione all'attuazione del PNRR, ufficializzando la proroga al 30 giugno 2026 delle scadenze previste per il mese di marzo. La misura riguarda in particolare i progetti legati al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare e alcuni interventi nel settore idrico. La decisione si inserisce in una strategia volta a garantire la piena realizzazione degli interventi, evitando il rischio di perdere risorse fondamentali nella fase conclusiva del Piano.

PINQuA e infrastrutture idriche: interventi strategici

Tra i principali ambiti interessati dalla proroga ci sono i progetti PINQuA, centrali per la rigenerazione urbana, e una parte degli investimenti destinati alle infrastrutture idriche.

Si tratta di interventi chiave per migliorare la qualità dell'abitare, riqualificare aree urbane e rafforzare la resilienza del sistema idrico nazionale, in linea con gli obiettivi europei di sostenibilità e transizione ecologica.

Una scelta per tutelare risorse e investimenti con l'obiettivo di salvaguardare risorse strategiche e assicurare il completamento dei progetti su tutto il territorio nazionale.

In un contesto complesso come quello del PNRR, caratterizzato da scadenze stringenti e milestone da rispettare, il differimento dei termini consente di accompagnare enti locali e soggetti attuatori verso una chiusura efficace degli interventi.

Il nuovo sistema di gestione e controllo

Accanto alla proroga delle scadenze, il MIT ha introdotto anche un aggiornamento importante sul piano operativo, adottando il nuovo Sistema di Gestione e Controllo, noto come Si.Ge.Co.

Questo strumento ha l'obiettivo di rafforzare le procedure già in essere, migliorare il monitoraggio degli investimenti e supportare i soggetti attuatori nella fase finale del Piano, aumentando l'efficacia complessiva della gestione.

Il 2026 rappresenta l'ultimo anno utile per completare gli interventi previsti dal PNRR, che per sua natura impone tempistiche rigide e vincolanti.

In questa fase conclusiva, diventa fondamentale garantire un equilibrio tra rispetto delle scadenze e qualità delle opere realizzate, evitando ritardi ma anche soluzioni affrettate che potrebbero compromettere l'efficacia degli investimenti.

Si ricorda il D.L. del 19 ottobre 2024, n. 155 relativo alle "Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali" in cui all'art. 6 -Disposizioni in materia di PNRR-, riporta "Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-bis del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento.

Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato."

Il Revisore pertanto esorta l'Amministrazione ad adottare tale piano annuale dei flussi di cassa, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa ed esorta i Responsabili di collaborare con io Responsabile del servizio Finanziario ai fini di poter adottare in modo preciso e puntuale le determinate trimestrali.

Relativamente alla costituzione della cassa vincolata il Revisore ricorda che la stessa viene costituita nel momento in cui l'entrata viene incassata prima di aver effettuato il relativo pagamento sull'impegno di spesa la cui copertura finanziaria è garantita dall'accertamento dell'entrata vincolata.

È stata pubblicata la legge 4 luglio 2024, n. 95 di conversione in legge con modificazioni del DI 7 maggio 2024, n. 60 "Coesione", che contiene semplificazione dei vincoli di cassa per gli enti locali.

La recentissima modifica è in vigore dal 5 luglio 2024 ed è contenuta nell'articolo 6 del DI 60/2024, al quale è aggiunto il comma 6-octies che va a modificare espressamente alcuni articoli del Dlgs 267/2000, in particolare:

-l'articolo 180, comma 3, lettera d), in cui sono sopresse le parole: «da legge»;

-l'articolo 185, comma 2, lettera i) in cui sono sopresse le parole: «stabiliti per legge o»;

-l'art. 187, comma 3-ter, a cui è aggiunto, in fine, il periodo «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

È stato eliminato il vincolo della cassa per tutte le entrate vincolate da legge, mantenendolo solo per trasferimenti, mutui e finanziamenti);

Si ricorda, inoltre, quanto previsto dal punto 10.5 del principio contabile dell'allegato 4/2.

Si invitano pertanto tutti i responsabili a prestare sempre la massima attenzione.

Il Revisore relativamente ai tempi di pagamento ricorda inoltre che "nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, secondo il D.L. n. 13/2023, le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente considerare "specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento".

Tali specifici obiettivi devono essere "valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento".

Il rispetto dei tempi di pagamento rientra tra gli "Obiettivi generali" previsti dall'art. 5, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2009.

Gli obiettivi sono attribuiti ai "dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture".

Nello specifico si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale dell'art. 1, co. 859, lettera b), e co. 861, della Legge n. 145/2018.

Di conseguenza, gli enti e gli uffici preposti tenendo conto delle indicazioni normative dovranno dare puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance".

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

OSSERVATO

- ☐ la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni;
- ☐ il rispetto degli equilibri finanziari;
- ☐ il rispetto degli equilibri di cassa;
- ☐ le ragioni della variazione.

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio;

Si raccomanda sempre

- a) Il rispetto del vincolo di destinazione per entrate specifiche;
- b) Il monitoraggio dell'andamento di cassa;
- c) Il puntuale rispetto del principio di prudenza, anche con riferimento alla congruità dei fondi accantonati per far fronte all'insorgere di passività future;
- d) di modificare il D.U.P.;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs 267/2000 **parere favorevole** in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulla variazione proposta in quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, la regolarità contabile e l'attendibilità sulle entrate che si stima di realizzare e sulle spese che si stima di impegnare nel triennio 2026/2028.

Il Revisore ricorda che ai sensi dell'articolo 42 del TUEL, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, **salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti** e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Il Revisore pertanto esorta vivamente a rispettare i termini per la ratifica degli atti.

**L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria
Dott.ssa Simona Scanu**